



Statuto della Fondazione denominata
Accademia di Belle Arti Tadini ONLUS

ORIGINE E SCOPO

Articolo 1

L'Istituto di Belle Arti «Tadini» in Lovere venne fondato dal munifico conte Luigi Tadini con suo testamento del 4 marzo 1828.

Si è arricchito per lascito del cavalier Dionigi Castelli disposto con testamento del 2 marzo 1910 e con il lascito di Francesco Zitti con testamento del 28 febbraio 1953, nonché per molte donazioni andate ad arricchire le raccolte.

Esso è costituito quale fondazione di diritto privato e come organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La fondazione ha l'obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, la denominazione "Accademia di Belle Arti Tadini ONLUS" ovvero la denominazione abbreviata di "Accademia Tadini ONLUS". Ha altresì l'obbligo dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

La fondazione ha sede legale in Lovere, Piazza Giuseppe Garibaldi, 5. La fondazione potrà provvedere, nei termini di legge, all'istituzione di sedi secondarie.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

Articolo 3

La fondazione non ha scopo di lucro e persegue come fine istituzionale la tutela, promozione e valorizzazione della parte del proprio patrimonio che presenta interesse storico e artistico alla luce del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche.

La Fondazione, nell'ambito delle proprio finalità istituzionali indicate nel presente statuto, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del d.lgs. 460/1997. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.lgs. 460/1997, la Fondazione realizza altresì tutte le attività accessorie per natura all'attività istituzionale.

La Fondazione intende garantire e favorire la fruizione del proprio patrimonio museale, storico e artistico da parte delle persone in condizioni di svantaggio di natura fisica, psichica, economica e familiare mediante, tra gli altri, la realizzazione di percorsi dedicati a persone con handicap visivi e cognitivi, la previsione di particolari agevolazioni economiche ed altre iniziative a loro rivolte.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del d.lgs. 460/1997.

Articolo 4

La fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti oltre che partecipare alla costituzione di soggetti sia pubblici che privati, aventi analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 5

Sono organi della fondazione:

- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il vice presidente;
- la giunta;

- il revisore;
- il direttore;
- il segretario.

Gli organi della Fondazione durano in carica per cinque anni.

Articolo 6

Il consiglio di amministrazione è costituito da:

- a) un membro della famiglia Sanseverino Vimercati o dalla stessa delegato;
- b) il parroco *pro tempore* di Lovere;
- c) il preside *pro tempore* del polo liceale di Lovere;
- d) un rappresentante dell'autorità scolastica statale a livello provinciale di Bergamo;
- e) il Soprintendente alle Belle Arti e al Paesaggio territorialmente competente o un suo delegato;
- f) quattro membri nominati dal Comune di Lovere; la nomina è deliberata dal consiglio comunale o da chi ne fa le veci.

I membri possono essere revocati o sostituiti dal soggetto che li ha nominati o delegati.

I membri del consiglio di amministrazione partecipano alle adunanze personalmente senza possibilità di delega.

Intervengono alle adunanze del consiglio di amministrazione anche il direttore ed il segretario, ai quali non compete alcun diritto deliberativo.

Per la modificazione del presente articolo sono necessari la deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri in carica e la preventiva autorizzazione del Comune di Lovere deliberata dal consiglio comunale o da chi ne fa le veci.

Il diritto stabilito dal primo comma di essere membro o di nominare o delegare membri del consiglio di amministrazione non può essere soppresso o modificato senza il consenso del titolare.

Articolo 7

Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo, di direzione strategica e di controllo della fondazione.

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a scrutinio segreto ed a maggioranza

assoluta dei consiglieri in carica:

- a) il presidente;
- b) su proposta del presidente, il vicepresidente e gli ulteriori due membri della giunta.

Il consiglio di amministrazione:

- c) delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- d) delibera le modifiche dello statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione, secondo le modalità di legge, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei membri in carica;
- e) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) adotta i regolamenti di cui all'articolo 2 del presente statuto;
- h) nomina il revisore, secondo le regole stabilite all'articolo 11;
- i) nomina, su proposta del presidente, il direttore ed il segretario;
- l) può delegare specifici poteri al presidente, alla giunta o ad altri membri.

Articolo 8

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente con avviso da recapitarsi ai membri di esso almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Esso si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente.

Articolo 9

Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Ogni consigliere deve dare notizia agli altri di ogni interesse che per conto proprio o di terzi abbia in una determinata operazione della fondazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata e deve astenersi dalla relativa deliberazione. Le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interesse con la

fondazione, qualora ne cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dai consiglieri.

I verbali delle adunanze consiliari con le annesse deliberazioni sono redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza. Possono altresì essere invitati dal presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnico-scientifici. Gli invitati non hanno mai diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal presidente o dal presidente temporaneo della seduta.

Articolo 10

La giunta è l'organo di gestione della fondazione; compete ad essa eseguire le deliberazioni consiliari e compiere gli atti di amministrazione nei limiti stabiliti dalla legge, dallo statuto e dalle deliberazioni consiliari.

La giunta redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione rispettivamente entro il mese di dicembre dell'anno precedente ed entro il mese di aprile dell'anno successivo.

La giunta è composta dal presidente, dal vice-presidente e da due consiglieri designati dal consiglio di amministrazione.

I membri della giunta partecipano alle adunanze personalmente senza possibilità di delega.

Intervengono alle adunanze della giunta anche il direttore ed il segretario, ai quali non compete alcun diritto deliberativo.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

Articolo 11

La revisione legale dei conti della fondazione è esercitata da un revisore legale dei conti.

Il revisore può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione o di controllo. Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione o su determinati affari.

Il revisore partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione e della giunta.

Per le cause di ineleggibilità e di decadenza si rinvia per quanto compatibili alle disposizioni di cui

all'articolo 2399 c.c.

Alla deliberazione di nomina del revisore partecipano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione che non compongono la giunta; la nomina è deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 12

Il presidente è il legale rappresentante della fondazione; egli può rilasciare procure speciali, nominare avvocati e procuratori alle liti e costituire la fondazione parte civile in processi, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della fondazione.

Convoca il consiglio di amministrazione e la giunta, cura la esecuzione delle loro deliberazioni disponendo a tal fine dei necessari poteri gestionali, esercita le funzioni direttive, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Esercita tutte le funzioni e i poteri che il consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta provvedimenti di ordinaria amministrazione.

Le determinazioni presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate dalla giunta o dal consiglio di amministrazione. L'obbligo di ratifica è previsto solo per le deliberazioni urgenti assunte al posto della giunta o del consiglio.

Articolo 13

Il vice presidente svolge le funzioni del presidente in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di assenza od impedimento del presidente o del vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina. A parità di data di nomina le funzioni sono assunte dal più anziano di età.

Articolo 14

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente; egli è il capo del personale, collabora con il presidente nella gestione della fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività.

Il direttore è depositario e responsabile delle raccolte e sono di sua iniziativa e competenza i

suggerimenti che opportunamente darà al consiglio di amministrazione per la loro conservazione. Spetta al direttore la sorveglianza sull'andamento delle attività e ne riferisce al consiglio di amministrazione.

In caso di vacanza del posto di direttore, le rispettive funzioni potranno, fino alla nomina del successore, essere affidate ad altro dipendente in possesso della necessarie conoscenze professionali.

Al direttore possono essere attribuite per delega del presidente e della giunta autonomia gestionale per il conseguimento di specifici obiettivi, facoltà di firma sulla corrispondenza e sui documenti identificati dalla delega medesima.

GESTIONE

Articolo 15

Il patrimonio della fondazione è costituito da beni mobili ed immobili risultanti dalle donazioni e acquisizioni dell'ente.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini, è fatto obbligo agli amministratori di assicurare il mantenimento del patrimonio provvedendo al reinvestimento delle somme derivanti da eventuali alienazioni patrimoniali, ad eccezione dei casi in cui sia assolutamente necessario usare le risorse per estinguere passività, sentito il parere del revisore.

La fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione ha l'obbligo di istituire un fondo indisponibile legato a garanzia dei terzi che instaurano rapporti con la Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 16

La fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

a) con i redditi derivanti dal patrimonio;

- b) con contributi elargiti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici e privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, con osservanza del comma 1, lettera "e" dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17

L'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico della fondazione sono disciplinati da apposito regolamento amministrativo approvato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo, anche se non previsti o disciplinati dal predetto regolamento amministrativo, nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Articolo 18

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio, la giunta redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione; il bilancio consuntivo si compone di rendiconto economico e stato patrimoniale ed è accompagnato da una relazione morale e finanziaria.

È fatto espresso divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 19

La fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

Il consiglio nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente il consiglio di amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provvederà allo scioglimento della fondazione ed alla obbligatoria devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS residenti o con sede operativa a Lovere, o a fini di pubblica utilità, indicate dal consiglio stesso e dal Comune di Lovere, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20


Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti ed, in particolare, di organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

La fondazione è sottoposta ai controlli di legge.

Lovere, 27 maggio 2017

Il Presidente e legale rappresentante dell'Istituto

Roberto Forcella



Statuto dell'Istituto di Belle arti Tadini in Lovere, 11 giugno 2016 integrato definitivamente in data 27 maggio 2017 di cui all'atto pubblico del 27/05/2017 registrato il 16/06/2017 al n. 26127- n. rep. 39541 a cura del notaio Alessandro Seriola, iscritto presso il collegio notarile del distretto di Brescia; approvato dalla Prefettura di Bergamo con il decreto di riconoscimento della FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI TADINI – ONLUS in data 18 gennaio 2018.